

Circolare per i clienti

Speciale Coronavirus DL 23 del 08/04/2020 “Liquidità”

Misure urgenti

Il Governo ha emanato un nuovo decreto (c.d. Decreto Liquidità) che introduce diverse misure (riepilogate in **tabella**) per il sostegno finanziario a imprese e professionisti a seguito dell'emergenza del Coronavirus.

Il decreto ha **effetto** dal 9 aprile 2020.

Argomento	Descrizione	Art. DL 23/2020
Sospensione di versamenti fiscali e contributivi	<p>I versamenti relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020.</p> <p>Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione si applica se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p>I versamenti sono sospesi anche per: i soggetti che hanno iniziato un'attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019; enti non commerciali che svolgono attività istituzionali di interesse generale non in regime d'impresa.</p> <p>In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.</p> <p>La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica</p>	<u>18</u>

	<p>soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili.</p> <p>Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevista dall'art 61 del DL 18 del 17/03/2020 (Cura Italia) fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020</p>	
Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) non sono soggetti alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, <u>a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u></p> <p>Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto vanno versate, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020)</p>	<u>19</u>
Versamenti nei confronti della PA	I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 (es. saldo IVA e IVA di febbraio) sono validi se effettuati entro il 16 aprile 2020	<u>21</u>
Insufficiente versamento degli acconti di giugno	Le sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l'importo versato è pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (metodo previsionale)	<u>20</u>
Ritenute su appalti, subappalti e simili	I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020	<u>23</u>
Agevolazioni prima casa	<p>Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimento della residenza e altri adempimenti per l'agevolazione prima casa; 	<u>24</u>

	- riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d'imposta	
Dividendi corrisposti a società semplici	<p>Il regime di tassazione ridotta per i dividendi corrisposti a società semplici si applica anche a quelli corrisposti da società ed enti IRES non residenti.</p> <p>Se i soci della società semplice che percepiscono i dividendi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il dividendo è tassato per intero - non residenti, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%. <p>Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato</p>	<u>28</u>
Assistenza per 730 precompilato	<p>Con riferimento al 2019, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme alla copia del documento d'identità.</p> <p>In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.</p> <p>Resta fermo che, una volta cessata l'emergenza sanitaria, devono consegnare le deleghe e la documentazione sopra citate</p>	<u>25</u>
Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU	<p>Per il 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le CU, è prorogato al 30 aprile 2020 (dal 31 marzo 2020) - le sanzioni per la tardiva trasmissione delle CU all'AE non si applicano se le CU sono trasmesse entro il 30 aprile 2020 	<u>22</u>
Bollo su fatture elettroniche	<p>Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre; - se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre 	<u>26</u>
Processo tributario	<p>Gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e</p>	<u>29</u> e <u>36</u>

	<p>depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.</p> <p>In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.</p> <p>La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali è prorogata fino all'11 maggio 2020 e la proroga si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori</p>	
Credito d'imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	<p>Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario (stessi limiti del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro).</p> <p>Con DM sono stabilite le modalità di applicazione e fruizione del credito</p>	<u>30</u>
Sostegno alla liquidità delle imprese	<p>Sono previste delle garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese colpite dall'epidemia.</p> <p>La disciplina di seguito illustrata si applica solo previa approvazione della Commissione Europea.</p> <p>Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;</p> <p>b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava tra le imprese in difficoltà (ai sensi del Reg. UE 651/2014, del Reg. UE 702/2014 e del Reg. UE 1388/2014) e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;</p> <p>c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale; - il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività; 	<u>1</u>

	<p>d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre i seguenti importi del finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, 90% del finanziamento; - per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia, 80% del finanziamento; - per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, 70% del finanziamento. <p>Per individuare la percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, se l'impresa beneficiaria è parte di un gruppo;</p> <p>e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; - per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; <p>f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;</p> <p>g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;</p> <p>h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;</p> <p>i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la</p>	
--	--	--

	<p>distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;</p> <p>l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;</p> <p>m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato o attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p> <p>Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio o di dati certificati al 9 aprile 2020 se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata:</p> <p>a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;</p> <p>b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;</p> <p>c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE.</p> <p>Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico é subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.</p>	
--	---	--

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (e per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni – lett. m)

Fino al 31 dicembre 2020 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia é concessa a titolo gratuito;
b) Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è del 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

g) La garanzia é concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

m) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche o da intermediari finanziari, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa é stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

13

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (in questo caso l'importo massimo del finanziamento di riferimento è pari a 800.000 euro, posto che tale importo è pari al 25% di 3.200.000).